



MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO



PROVINCIA  
AUTONOMA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Repubblica  
15 febbraio 2006

## **Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche**



### **PARTE SETTIMA**

Indirizzi per la pianificazione

COMITATO PARITETICO D'INTESA  
(DPR n. 381/74, art. 8)  
deliberazione del 22 dicembre 2005

## INDICE PARTE SETTIMA

<b>VII</b>	<b>Indirizzi per la pianificazione.....</b>	<b>1</b>
<i>VII.1</i>	<i>Piano urbanistico provinciale.....</i>	<i>1</i>
<i>VII.2</i>	<i>Attività di settore.....</i>	<i>5</i>
VII.2.1	Piano di Tutela della qualità delle acque .....	5
VII.2.2	Servizio idrico integrato .....	10
VII.2.3	Foreste, vincolo idrogeologico e difesa del suolo .....	20
VII.2.4	Piano energetico .....	24

## VII Indirizzi per la pianificazione

### VII.1 Piano urbanistico provinciale

Il processo di revisione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) ha fatto proprio il principio di “Nuova idea di territorio” formulato nel “Documento di indirizzo” dell’Amministrazione Provinciale nel luglio del 2000 e che si fonda sostanzialmente su due pilastri:

- una maggiore, più articolata e solidale partecipazione sociale ai processi di gestione e pianificazione del territorio;
- una maggior attenzione al governo del territorio sulla base dei principi della sostenibilità dello sviluppo, della centralità del paesaggio, della funzionalità delle reti ecologiche e infrastrutturali, nonché della qualità delle risorse ambientali.

Il Piano presente Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche punta ad armonizzare il ciclo artificiale con il ciclo naturale delle acque, di contemperare le disponibilità e l’uso delle risorse idriche con la qualità ecologica e paesaggistica degli ambienti acquatici, di garantire la difesa del suolo, la funzionalità idrologica e la sicurezza idraulica del territorio, di rispondere alle esigenze economiche e di qualità della vita delle popolazioni trentine secondo i principi dello sviluppo sostenibile. In questo senso esso porta un notevole contributo alla comprensione della capacità portante del territorio.

#### *Rapporti fra i Piani*

Il PGUAP, in quanto piano di bacino di rilievo nazionale, risulta sovra ordinato anche al PUP e quindi i suoi indirizzi dovranno essere recepiti dagli strumenti urbanistici a scala provinciale e comunale.

Infatti, in una logica di sviluppo sostenibile dovranno essere sempre di più la disponibilità e la qualità delle risorse ambientali (aria, acqua, suolo, paesaggio, alimenti) a condizionare le dinamiche dello sviluppo urbanistico, piuttosto che le logiche dello sviluppo a stabilire i modi e gli usi delle risorse ambientali. I principi dello sviluppo sostenibile hanno messo in crisi lo sviluppo fondato esclusivamente sul costante aumento delle risorse ambientali da consumare e trasformare in rifiuti.

Per una “nuova idea di territorio” è quindi necessario affermare i principi della responsabilità nell’uso dell’ambiente, della necessità di riconciliazione fra ambiente naturale e ambiente costruito, di ricucitura degli strappi inferti ad un processo che

deve necessariamente essere graduale di coevoluzione fra uomo, cultura e paesaggio, di dare sostanza ad uno sviluppo che potrà sostenersi solo se viene inteso come sviluppo della "qualità", della centralità del funzionamento degli ecosistemi naturali nel rigenerare costantemente le risorse ambientali e nel conservare la biodiversità.

Ciò è enunciato nei principi strategici del PUP che richiede un "uso equilibrato delle risorse (in termini di risorse ambientali, idriche ed energetiche, di sicurezza idrogeologica, di consumo di suolo, di gestione degli ecosistemi naturali)".

Nello specifico il PUP evidenzia la necessità di:

- ridurre la pressione dello sviluppo urbanistico attorno ai corpi idrici naturali, in particolare di fondovalle, ridando al fiume il suo ruolo di asse portante del paesaggio e di ecosistema naturale ad elevata biodiversità, in grado di rigenerare costantemente la qualità delle acque;
- garantire la sicurezza delle popolazioni a fronte di rischi di frane, valanghe, alluvioni e, in genere, a fronte di una eccessiva manipolazione del territorio.

### *Protezione degli ecosistemi acquatici*

In questi ultimi decenni sono stati avviati, anche in trentino, vari "Piani di risanamento delle acque" con lo scopo di garantire una adeguata disponibilità di questa risorsa per le crescenti esigenze del territorio. Buona parte degli investimenti hanno riguardato la costruzione di captazioni, acquedotti, fognature, canalizzazioni, depuratori, dighe. Tutto questo è stato sicuramente necessario, ma il risultato finale non è sempre stato quello di recuperare la qualità ecologica degli ambienti acquatici. Mentre si sono fatti grossi investimenti per potenziare il reticolo artificiale, sugli ecosistemi acquatici è proseguito il processo di sfruttamento delle acque, la regimazione, l'alterazione della loro naturalità, l'inquinamento puntiforme e diffuso. Si è trascurato il fatto che sono gli ecosistemi acquatici, in condizione di naturalità, i più efficienti depuratori delle acque e i meno costosi. Ogni ambiente acquatico ha infatti una propria sostenibilità, intesa come capacità entro la quale esso è in grado di ripristinare costantemente le proprie caratteristiche di qualità a fronte di pressioni esterne. Ma quando i carichi inquinanti esterni superano la sostenibilità di questi ambienti o quando essi sono privati dei normali volumi idrici o quando si altera la loro naturalità, essi perdono in capacità autodepurativa e autoregolativa. Da qui il conflitto fra il reticolo naturale e il reticolo artificiale, che va risolto risanando e proteggendo la naturalità degli ecosistemi acquatici affinché siano messi nelle condizioni di esprimere al massimo le loro gratuite capacità di fornire acqua di buona qualità.

Un altro aspetto da considerare è che la naturale vocazione del territorio trentino, per tradizione, tipologia e interesse, è quella di "Parco diffuso", non inteso come un luogo soggetto ad una somma di vincoli, ma bensì come il risultato di una gestione condivisa in grado di tendere verso un nuovo equilibrio fra naturale e costruito, fra tradizione e modernità, fra fruizione e conservazione.

In questa nuova dimensione i "Parchi, le Riserve e i Biotopi" perdono la valenza a volte ambigua di "uniche aree protette", lasciando intendere che fuori di esse non vi sarebbe necessità di protezione o di sapienza urbanistica. Esse assumono per contro il ruolo, ben più significativo, di "aree di particolare pregio" in cui vengono favorite e sostenute specifiche funzioni, come quella della salvaguardia della naturalità, del rispetto delle tradizioni di convivenza fra uomo e natura in ambiti particolarmente

fragili, del turismo ecologico, della ricerca di criteri di gestione sempre più compatibili con la natura dei luoghi.

Ma proprio da questi gangli dovrebbe diramarsi un tessuto di reti ecologiche in grado di innervare senza soluzione di continuità tutto il paesaggio trentino. E questo richiede soluzioni di tipo "strutturale".

La geometria tipo delle reti ecologiche è quella di una serie di nuclei naturali o seminaturali di adeguate dimensioni (boschi, biotopi, laghi, parchi) connessi da corridoi ecologici. I nuclei costituiscono i serbatoi di biodiversità e i corridoi garantiscono funzioni di mobilità, di ecotono, di captazione di nuove specie, di barriere verdi, di fasce tampone.

Il tessuto ideale su cui disegnare la trama portante delle reti ecologiche è quello dei reticoli idrografici, che possono garantire un sistema anastomotico di corridoi fluviali continui dalla montagna alla pianura.

Il recupero e il ripristino della rete dei corridoi fluviali consentirebbe inoltre il rispetto delle fasce riparie e golenali, con funzioni di protezione idraulica e di filtro rispetto ai carichi inquinanti diffusi.

Una difficoltà di attuazione si incontra soprattutto nelle aree di fondo valle, in cui maggiore è stata l'azione di erosione della tipicità e della funzionalità del paesaggio. Ma anche in questo caso il "costo" della scelta dovrà essere commisurato con il beneficio atteso in termini di "sostenibilità" per questo tipo di paesaggio.

A tale scopo il PGUAP prevede la definizione di tre tipologie di "ambiti fluviali" che concorrono assieme al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati:

- Gli ambiti fluviali idraulici: essi coincidono con le aree a pericolo di esondazione fino a 200 anni di tempo di ritorno. Su di essi va evitata la realizzazione di nuove strutture, a meno che non abbiano elevata valenza sociale o manchino alternative localizzative. In questo caso sarà necessario provvedere alla messa in sicurezza.  
Il PUP dovrà recepire la perimetrazione di questi ambiti e le relative norme.
- Gli ambiti fluviali di interesse ecologico: essi assolvono nel contempo alla funzione di corridoi ecologici e di fasce tampone. Rispondono quindi ad esigenze paesaggistiche e funzionali in armonia con le finalità di entrambi i Piani.  
Il PUP deve recepire la perimetrazione e proporre le norme di tutela ai Comuni per i relativi PRG. I Comuni, a loro volta, hanno facoltà di adottare vincoli più specifici e di operare adattamenti alla forma di questi ambiti.
- Gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico: essi rispondono all'esigenza di salvaguardare le tipicità dei paesaggi fluviali, attraverso criteri di "analisi visuale" in grado di orientare e regolamentare gli interventi che possono compromettere questa tipicità. Il PUP propone la perimetrazione e le norme di tutela ai Comuni per i relativi PRG. I Comuni, a loro volta, hanno facoltà di adottare vincoli più specifici e di operare adattamenti alla forma di questi ambiti.

### *Rischio idrogeologico*

La sicurezza delle popolazioni è legata in prima istanza ad una sapienza urbanistica in grado di suggerire piani e criteri di localizzazione delle abitazioni, delle attività produttive e delle infrastrutture in zone e con criteri costruttivi adeguati alla natura dei luoghi. In seconda istanza ad una precisa conoscenza della natura dei

territori e dei possibili rischi di alluvioni, frane, smottamenti, valanghe ed eventi sismici.

Per quanto concerne il rischio idrogeologico il presente piano ha definito e perimetrato i diversi livelli di "Pericolosità Idrogeologica" e di "Rischio Idrogeologico" nel territorio provinciale.

- Per la "Pericolosità Idrogeologica" (esondazione, frane, valanghe) la carta di sintesi geologica del PUP dovrà adeguarsi alla "Carta della pericolosità idrogeologica" elaborata nell'ambito del PGUAP e successivamente le due carte dovranno costantemente aggiornarsi reciprocamente sulla base delle nuove conoscenze che verranno acquisite.
- Per il "Rischio Idrogeologico" il PUP dovrà recepire le perimetrazioni delle aree a rischio (in particolare R3 ed R4) nonché la relativa disciplina.

### *Risparmio idrico*

Il PGUAP ha messo in evidenza una situazione di competizione nell'uso delle acque (usi agricoli, usi civili, usi industriali, usi energetici, usi ambientali) fra le diverse categorie di fruitori. In molte situazioni ciò non è dovuto a carenza di risorse, quanto alla mancanza di una consuetudine al risparmio idrico. Nel tempo si è infatti stratificata una consuetudine ad aumentare le concessioni idriche, piuttosto che a regolamentare i criteri di utilizzo. Quindi, pur in presenza di una disponibilità elevata di risorse idriche nel territorio, questo fenomeno ha ingenerato seri problemi di conflittualità fra le categorie di fruitori e riflessi negativi sulla qualità degli ambienti acquatici (superficiali e sotterranei).

A tale scopo il PGUAP definisce, oltre al principio generale di operare secondo criteri di risparmio idrico, anche una serie di indicazioni sui limiti di prelievo per le varie attività.

Anche nel Piano urbanistico provinciale si dovrà prestare sempre più attenzione a queste problematiche, adottando norme tecniche finalizzate al risparmio idrico e prevedendo, in particolare per le nuove costruzioni, reti di distribuzione differenziate nonché impianti ed erogatori a risparmio idrico.

## **VII.2 Attività di settore**

### **VII.2.1 Piano di Tutela della qualità delle acque**

Il Piano di tutela della qualità delle acque nasce come piano stralcio di settore del Piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Esso però, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, dal Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n. 463, diviene, per il Trentino-Alto-Adige, piano stralcio del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche di cui condivide conoscenze comuni riguardanti lo stato di fatto e il metodo di indagine del territorio.

Il Piano di tutela della qualità delle acque deve di essere uno strumento dinamico, in quanto caratterizzato da un programma di interventi e da obiettivi verificati tramite il monitoraggio delle politiche di governo attuate, e trasversale poiché, coinvolgendo qualità e quantità della risorsa idrica nell'ambito provinciale, delinea obiettivi una volta tenuto conto delle differenti Autorità di Bacino. Le attuali specifiche attuative sono delineate nel D.Lgs. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258 (in fase di recepimento in Provincia di Trento) all'articolo 44 e allegato 4.

Nel complesso il Piano di tutela imposta un'attività che, partendo dalla conoscenza del territorio, mira a trovare il compromesso tra tutela, valorizzazione e sfruttamento della risorsa idrica. Tale azione deve svolgersi a livello locale, una volta completata l'analisi conoscitiva, tramite la definizione di obiettivi di qualità mirati, cioè calati nella realtà territoriale, e, ove necessario, attraverso la possibilità di stralciare l'azione conoscitiva e progettuale secondo termini definiti dal Piano stesso.

Il Piano di tutela definisce le misure atte al raggiungimento dello stato di qualità "buono" sia per i corpi idrici superficiali che per quelli sotterranei entro il 2016<sup>1</sup>, al mantenimento dello stato di qualità "elevato" ove esso sia presente e, per i corpi idrici a specifica destinazione, al perseguimento degli obiettivi di qualità specifici. Gli obiettivi da conseguire per specifica destinazione, dettagliati nell'allegato 2 del D.Lgs. 152/1999, vengono ottenuti tramite l'intervento diretto sui comparti capaci di influenzare la risorsa idrica sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi nei tempi stabiliti dal Piano di tutela.

Una volta definito il quadro generale di base, il Piano rende possibile l'approfondimento indipendente di situazioni critiche relative alla qualità delle acque, sia procedendo per settori che per regione geografica o bacino idrografico. Tale approfondimento dovrà permettere di fissare obiettivi di qualità più elevati rispetto a quelli individuati dalla normativa statale<sup>2</sup> nonché di individuare corpi idrici aggiuntivi

---

<sup>1</sup> Questo livello di qualità dovrà essere raggiunto, per i soli corpi idrici significativi, conseguendo prima il livello di "sufficiente" di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 152 entro il 31 dicembre 2008.

<sup>2</sup> Tali obiettivi esulano anche da valori tabellari concentrandosi su concetti più complessi come la continuità dei valori qualitativi lungo l'asta fluviale.

rispetto a quelli individuati secondo destinazione. Nell'impossibilità di raggiungere i livelli di qualità indicati dalla normativa nazionale, per motivi definiti nell'articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 152, gli obiettivi di qualità potranno essere, grazie alla sussidiarietà, meno rigorosi purché non venga pregiudicata la qualità di altri corpi idrici presenti nel medesimo bacino e non sia causato l'ulteriore degrado della situazione locale.

L'analisi della situazione conoscitiva attuale dell'amministrazione nei confronti del territorio considera sia lo stato delle informazioni che la loro accessibilità soprattutto in relazione al futuro utilizzo del Piano di tutela come strumento di governo dello stesso. Ai fini di una conoscenza integrata delle informazioni connesse con le componenti qualitative, quantitative e distributive della risorsa idrica, secondo quanto indicato dalla D.P. 2658 del 27 ottobre 2000, il Piano di tutela indica nel "Sistema informativo per il governo della risorsa idrica" la struttura consona alla condivisione delle informazioni. Inoltre è necessario non tralasciare la nuova impronta data dal D.Lgs. n. 152 e seguenti disposizioni correttive che, per assicurare la necessaria conoscenza dell'ambiente, rende inscindibili i dati di qualità e quantità. In questo contesto si capisce come solo l'integrazione del Piano di tutela con il Piano Generale ed in particolare con gli altri piani stralcio ed di settore possa portare alla conoscenza delle caratteristiche del bacino. Quindi, demandando le conoscenze specifiche per gli aspetti che non interessano direttamente la qualità ad altri ambiti, il Piano di tutela approfondisce in via preliminare sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee lo stato di fatto, considerando i bacini di primo ordine come unità fondamentale di raggruppamento delle informazioni. In particolare la fase conoscitiva deve definire un quadro completo della situazione relativa ai corpi idrici a specifica destinazione (che nella realtà trentina si riducono alle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, alle acque destinate alla balneazione e alle acque dolci che richiedono tutela per essere idonee alla vita dei pesci) nonché stabilire le aree sensibili e le zone vulnerabili in relazione comunque alla possibilità insita nel Piano di tutela di prescrivere nuovi criteri per adattare la scelta delle suddette zone geografiche alla realtà locale. Approfondendo inoltre l'indagine sui corpi idrici è necessario individuare le situazioni che necessitano di bonifica indicandone, nella fase successiva, gli interventi, i tempi e le modalità di recupero.

La pressione antropica sui corpi idrici viene semplificata in due insiemi, sorgente di inquinante di tipo puntuale e fonte di tipo diffusa, sottolineando immediatamente i due differenti modi di interferire con l'ecosistema.

Le informazioni relative alle fonti di inquinamento di tipo puntuale devono permettere bilanci di massa a scala di bacino integrando così informazioni di tipo geografico con informazioni di concentrazione degli scarichi associati a dati di portata.

Nell'impossibilità di effettuare un bilancio preciso basato su dati georeferenziati e aggiornati, si dovrà procedere tramite un'indagine di tipo statistico.

Anche nel caso degli scarichi diffusi la quantità e la distribuzione spaziale rappresentano i due aspetti da analizzare. L'approccio del Piano deve quantificare l'utilizzo dei fertilizzanti e fitofarmaci considerando l'origine delle informazioni stesse (ovvero i consorzi agricoli) per poi distribuire il dato sul territorio tramite cartografia di settore (tipicamente l'uso del suolo) per permettere l'aggregazione per bacino idrografico. In alternativa, per coprire eventuali carenze informative, è necessaria una stima che per la quantità si basa sugli accordi di autodisciplina per la produzione di qualità agricola, che specificano, settore per settore, i quantitativi di nutrienti e

pesticidi che è possibile introdurre nell'ambiente oppure sui dati ISTAT per l'agricoltura. Per la distribuzione sul territorio si ritiene in alternativa di poter aggregare il dato delle coltivazioni e degli allevamenti zootecnici per comune (tramite il Censimento dell'agricoltura relativo all'anno 2000).

Considerando invece la pressione sullo stato quantitativo delle acque il Piano deve perseguire bilanci di massa a scala di bacino partendo dai dati puntuali riguardanti le derivazioni e, in assenza di tale informazioni, a utilizzare dati statistici. Si ribadisce qui l'importanza dei dati di misura delle portate necessari in modo diretto per le verifiche sul DMV (deflusso minimo vitale) ed in modo indiretto per consentire bilanci di massa delle sostanze veicolate dall'acqua almeno nei punti individuati per i monitoraggi dei corsi d'acqua significativi.

Il Piano deve inoltre, alla luce dei risultati dell'attività conoscitiva, indagare anche quelle nuove situazioni<sup>3</sup> che localmente e per un periodo limitato sono in grado di inficiare la qualità della risorsa acqua, come possono ad esempio essere i casi dell'innervamento artificiale o del dilavamento stradale delle acque di prima pioggia. Esso inoltre fissa indicazioni per la gestione dello scarico di caravan, autocaravan, camper e di altri autoveicoli nonché osservazioni sugli obblighi e i criteri tecnici per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti di trattamento e stoccaggio.

Come già precisato nel capitolo dedicato alla qualità delle acque (cfr. II.4), la D.P. 2658 del 27 ottobre 2000 ha apportato notevoli cambiamenti al sistema di monitoraggio delle acque superficiali in Provincia di Trento. Le variazioni riguardano sia il numero dei corpi idrici che i parametri osservati. La situazione presenta quindi un andamento omogeneo dei parametri per tutti gli anni novanta fino al duemila compreso; successivamente la D.P. 2658/2000 ha imposto una discontinuità che rende i dati non direttamente confrontabili. Gli anni 1990-2000 presentano un trend in miglioramento per quanto riguarda la classe batteriologica e chimica dei corsi d'acqua superficiali esibendo invece un andamento non sempre omogeneo per quanto riguarda la classe biologica e, di riflesso, l'indice sintetico. I primi due indici sono direttamente legati al miglioramento del comparto depurativo e la loro evoluzione si rivela correlata all'applicazione del Piano di Risanamento Provinciale; l'indice biologico invece è legato a fenomeni più complessi coinvolti nella definizione di stato di naturalità di un corso d'acqua (come ad esempio le condizioni morfologiche, i regimi del deflusso, etc.). Quindi, nonostante lo stato dei corsi d'acqua trentini presenti una situazione piuttosto buona che prevede nella maggior parte dei casi un mantenimento della classe di qualità raggiunta, si deve puntare ad un miglioramento dell'habitat fluviale considerando l'indice biologico e la sua relazione con gli altri due indici, di cui spesso rappresenta il fattore limitante nella determinazione dell'indice sintetico.

I laghi, monitorati fin dai primi anni 70, soprattutto allo scopo di accertare l'evoluzione dello stato trofico e la balneabilità, presentano alcune situazioni critiche legate principalmente a due fattori: la localizzazione in fondovalle e la forte antropizzazione delle zone afferenti. Anche in questo ambito la D.P. 2658/2000 ha apportato dei cambiamenti nei parametri ed una nuova classificazione della qualità che dovrà rispettare gli obiettivi comuni imposti ai corpi idrici.

---

<sup>3</sup> Si intendono quelle pressioni antropiche che solo recentemente hanno causato problemi e che per questo motivo non sono state sufficientemente indagate.

Per quanto riguarda le acque sotterranee non esiste il risultato di un monitoraggio metodico su tutto il territorio provinciale; i dati disponibili sono quelli relativi a casi di studio localizzati su alcune falde. Recentemente il Servizio Geologico ha intrapreso in collaborazione con il Settore Laboratorio e Controlli dell'Agenzia Provinciale Protezione Ambiente e con l'unità operativa laboratorio Medico e Biotossicologico dell'APSS l'attività di monitoraggio delle acque sotterranee che, articolandosi nella fase conoscitiva e nella fase a regime, porterà ad un approccio organico al sistema. Considerando la situazione di quest'ultimo comparto e valutando che il tempo necessario alla fase conoscitiva non è compatibile con i tempi imposti al Piano dall'articolo 44 del D.Lgs. 152, che prevede l'adozione del Piano e la trasmissione alle competenti autorità di bacino entro il 31 dicembre 2003, ne è prevedibile lo stralcio della realizzazione a quando la fase di classificazione permetterà di fissare gli obiettivi.

L'impatto del comparto civile industriale evidenzia, sia sulla qualità delle acque superficiali che su quelle sotterranee, una situazione legata in primo luogo al mancato sdoppiamento delle condotte fognarie che causa, nei periodi di piogge intense, situazioni critiche sia per i depuratori biologici che per i corpi idrici riceventi gli sfiori del sistema. Questa situazione, assieme alla vetustà di alcuni impianti e alla presenza di vasche settiche mal condotte dalle amministrazioni locali, è una delle principali cause di alterazione biochimica delle normali condizioni dei corpi idrici superficiali dovuta a sorgente puntuale. L'effetto inquinante sulle acque sotterranee è invece legato principalmente alle perdite del sistema delle condotte fognarie, agli inquinanti di origine agricola e alla presenza localizzata di siti inquinati da attività antropica (come quella industriale ad esempio).

Tale comparto deve quindi continuare il rinnovamento impiantistico secondo quanto predisposto dal Piano di Risanamento Provinciale coerentemente, secondo l'articolo 55 capoverso 5 delle *Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002*, con le indicazioni fissate dal Piano di tutela delle acque in quanto piano di settore del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. In particolare si intende migliorare la conduzione degli impianti (mirando anche a risolvere il problema dello sfioro di parte dei reflui direttamente in alveo nei periodi critici legati alle fluttuazioni demografiche dovute al turismo) e la conoscenza dello stato dell'arte dei collettori in relazione soprattutto alla loro vetustà ed al livello di sdoppiamento. In secondo luogo si promuove l'utilizzo di tecniche di depurazione alternative per risanare la situazione delle piccole comunità (come la fitodepurazione ad esempio) ed interventi, tramite disciplina e prescrizioni, atti a raccogliere e depurare le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree impermeabili esterne. Il Piano regola anche le reti delle acque meteoriche di dilavamento.

Il settore dell'agricoltura e della zootecnia sono in genere causa di inquinamenti di tipo diffuso che possono inficiare sia la qualità delle acque sotterranee che quella delle acque superficiali. Lo strumento principe per la risoluzione e la prevenzione di tali problemi risiede nel controllare la conduzione dei suoli e le pratiche agronomiche tramite il *Codice di buona pratica agricola* o i *disciplinari per la produzione integrata*, nello stimolare l'utilizzo di tecniche innovative (come la confusione), nonché nel verificare ed indagare la situazione degli allevamenti e la gestione dei relativi effluenti.

In provincia di Trento la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali è fortemente legata al fattore quantitativo a causa del massiccio sfruttamento a scopo

idroelettrico. Oltre a diminuire la capacità di diluire gli inquinanti, il forte uso della risorsa idrica può causare discontinuità longitudinali che comportano talvolta il mancato scorrimento superficiale dell'acqua con il conseguente peggioramento dell'habitat fiume. Inoltre non si deve trascurare anche l'effetto della regimazione che spesso stravolge il regime naturale dei corsi d'acqua, conseguentemente caratterizzati da forti escursioni legate alle regole di rilascio. L'intervento in questo settore deve essere coordinato da tutti gli organi competenti partendo però dalla conoscenza dei rilasci e delle restituzioni per le grandi derivazioni e dalla pressione esercitata dalle altre derivazioni. Si tratta quindi in primo luogo di aggiornare le informazioni già in possesso dall'amministrazione, verificare i dati relativi al DMV (Deflusso Minimo Vitale) ed intervenire su due fronti: per le grandi derivazioni modificando, nella direzione di un rispetto di nuove regole di rilascio, i disciplinari di rinnovo per le grandi derivazioni (2008) e, per le restanti concessioni, intervenendo tramite controlli e misurazioni sul territorio secondo le indicazioni del presente Piano Generale di Utilizzazioni delle Acque Pubbliche<sup>4</sup>. È inoltre auspicata l'effettuazione di bilanci idrologici, svolti anche tramite l'uso di modelli matematici, per la conoscenza del discostamento dei regimi fluviali dall'ipotetico deflusso naturale.

Purtroppo, non sussistendo a livello provinciale una conoscenza organica del regime delle acque sotterranee, risulta difficile quantificare l'impatto su queste delle derivazioni da pozzo. Le concessioni su pozzo dovranno comunque sottostare ad una razionalizzazione, applicabile, a livello provinciale, solo in seguito alla strutturazione delle informazioni necessarie.

Gli interventi per migliorare o mantenere la qualità dei corpi idrici, una volta conclusa l'analisi delle informazioni disponibili e designato il quadro descrittivo-conoscitivo generale<sup>5</sup>, devono essere definiti sia in relazione alla loro efficacia (resa degli interventi in termini assoluti) che in relazione alla loro efficienza (resa degli interventi in relazione alle spese effettuate). Tale criterio guida le priorità e i tempi di applicazione degli interventi necessari al mantenimento o al miglioramento della qualità dei corpi idrici. L'intervento dovrà comunque partire dalle situazioni più critiche evidenziando in ogni caso le pressioni che concorrono allo stato di fatto giustificando, attraverso un bilancio e simulando i fenomeni che avvengono, i valori riscontrati nei punti di monitoraggio. Tale metodologia deve essere attuata anche nel caso della bonifica di corpi idrici compromessi che necessitano di esami di maggior dettaglio tramite studi ad hoc. Si comprende in questa sede l'importanza dei modelli matematici che sono in grado di fornire, una volta tarati, un approfondimento della situazione attuale (supplendo anche in parte ad una eventuale carenza di dati) e la simulazione di diversi scenari d'intervento i cui risultati possono successivamente essere discussi e valutati anche in relazione ad un preventivo di spesa o ad altri fattori esterni al solo ciclo naturale. La successiva verifica, mirata per ogni specifica destinazione e differenziata per bacino, deve avvenire in primo luogo attraverso i punti di monitoraggio significativi e quindi, nel caso dei corpi idrici superficiali, anche attraverso i punti di monitoraggio non significativi.

Nel seguito si riportano i punti cardine per lo svolgimento del Piano di tutela della qualità delle acque in coerenza con quanto descritto nel D.Lgs 152/1999 e con la successiva D.P. del 27 ottobre 2000:

---

<sup>4</sup> Come indicato agli art. 61 e 62 delle *Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002*.

<sup>5</sup> L'acquisizione dei dati necessari a garantire l'aggiornamento del quadro descrittivo-conoscitivo generale va effettuata ogni 6 anni.

- risultati delle attività conoscitive per:
- il rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sui medesimi;
- il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici;
- individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- individuazione del fabbisogno di reti fognarie e di impianti di depurazione per le acque reflue urbane, con indicazione delle relative priorità e tempi di realizzazione;
- prescrizioni ed indicazioni tecniche e amministrative concernenti la gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione, l'organizzazione delle relative strutture tecniche e il controllo e l'allacciamento degli scarichi alle reti fognarie;
- disciplina e prescrizioni, ivi comprese eventuali autorizzazioni, per il controllo delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, nonché delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- specificazione del complesso delle azioni e degli interventi, normativi, amministrativi e tecnici per l'attuazione del Piano stesso;
- programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- interventi di bonifica dei corpi idrici.

## **VII.2.2 Servizio idrico integrato**

### **VII.2.2.1 La disciplina statale**

La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) ha aperto la strada al riordino dei servizi idrici e all'industrializzazione del sistema, stabilendo una netta separazione di ruoli tra l'attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale.

Più specificamente essa prevede la riorganizzazione dei servizi idrici mediante la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) mirati al superamento della frammentazione gestionale esistente.

Al fine di superare tale frammentazione il legislatore ha previsto sia l'integrazione territoriale (definizione di bacini di utenza minimi) che l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo (dalla captazione allo smaltimento).

In particolare la legge n. 36/1994 si pone l'obiettivo di superare:

- l'attuale eccessiva frammentazione delle gestioni che determinano un assetto produttivo fondamentalmente inefficiente ed un insufficiente livello di specializzazione, con tutto quello che ciò comporta sul piano dell'adeguamento tecnologico dei servizi;
- la forma di gestione diretta da parte dei Comuni, che non è funzionale alle caratteristiche industriali del servizio, e che ne ha limitato, fin qui, le capacità di adeguamento e di innovazione del servizio;
- l'attuale sistema tariffario, per definire una tariffa capace di finanziare gli investimenti necessari a migliorare le infrastrutture ed a fornire più elevati livelli di servizio;
- l'attuale assetto istituzionale, per una netta separazione dei compiti di indirizzo e controllo rispetto a quelli della gestione, con l'obiettivo fondamentale di tutelare il consumatore.

Per la realizzazione di questi obiettivi, la legge n. 36/1994 ha definito nuovi processi e nuovi soggetti istituzionali.

A livello decentrato l'applicazione della legge ha richiesto e richiede alcuni passaggi fondamentali quali:

- l'approvazione da parte delle Regioni delle norme di applicazione;
- la definizione, sempre da parte delle Regioni, della delimitazione territoriale e della forma istituzionale degli ATO;
- la definizione del piano per l'adeguamento delle infrastrutture e il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio, da parte dell'ATO;
- l'affidamento da parte dell'ATO del servizio idrico integrato (SII) al gestore, sulla base di una convenzione/ contratto;
- lo sviluppo dell'attività di controllo da parte dell'ATO sul gestore rispetto alla realizzazione del piano.

A livello centrale la legge n. 36/1994 ha previsto l'istituzione di un organo indipendente dalla Pubblica Amministrazione, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Dal quadro sopra delineato emerge che l'applicazione della legge n. 36/1994 necessita di un forte impulso da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti. Completata la legiferazione regionale, il processo di riorganizzazione dei servizi idrici diventa di competenza degli ATO. L'insediamento di questi nuovi soggetti istituzionali è presupposto di tutte le azioni che consentiranno di definire il piano di ambito e procedere all'assegnazione del servizio idrico integrato, permettendo così all'utente di iniziare a percepire i benefici della riforma.

Sulla base delle rilevazioni del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche è emerso che tutte le Regioni hanno legiferato individuando 89 ATO, di cui ad oggi ne risultano insediati 48. Nel corso dell'anno 2000 dodici ATO hanno predisposto il piano di ambito. Due soli Ambiti, l'Alto Valdarno in Toscana e il Valle del Chiampo in Veneto, hanno completato il processo, arrivando all'affidamento del servizio idrico integrato ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

### VII.2.2.2 La disciplina regionale

Nel 2001, oltre sei anni dall'approvazione della legge n. 36/1994, lo stato di attuazione della normativa collaterale emanata, necessaria a concretizzare il progetto di riforma contenuto nella legge, è soddisfacente. A livello centrale, i Ministri competenti hanno, in parte, dato vita alla decretazione applicativa necessaria a dare concretezza a molte parti della legge. Uno dei decreti più importanti, quello relativo al "Metodo normalizzato per la tariffa", è stato approvato tempestivamente nell'agosto 1996.

A livello regionale, la legge attuativa è stata emanata da tutte le Regioni, tranne che nel Trentino Alto Adige. La Corte costituzionale infatti, con sentenza n. 412 del 7 dicembre 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, ritenendoli lesivi della sfera di autonomia delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel resto d'Italia le leggi regionali nel complesso hanno individuato 89 Ambiti a fronte dei circa 8100 soggetti che, a diverso titolo, operano attualmente in tale settore.

Le leggi regionali approvate contengono indicazioni applicative in parte omogenee ed in parte contrastanti:

- la perimetrazione degli ATO è solo parzialmente riconducibile al "rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino" (art. 8 legge n. 36/1994): di norma il riferimento territoriale ed amministrativo adottato è la Provincia. Ad un'analisi della scelta dei confini dei diversi ATO risulta infatti che delle 19 Regioni che hanno legiferato in materia, cinque hanno individuato un unico ATO regionale (Valle d'Aosta, Puglia, Basilicata, Molise, Sardegna), sette hanno delimitato gli ATO sulla base dei confini provinciali (Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia), cinque con confini molto simili ad essi (Piemonte, Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo) e solo due hanno scelto criteri di aggregazione dei comuni diversi da quelli amministrativi (Toscana e Campania);
- la forma di cooperazione fra Comuni varia da Regione a Regione: in alcuni casi si è scelta la forma di consorzio (art. 31 D. Lgs. n. 267/2000), con la realizzazione di una vera e propria struttura tecnica e amministrativa (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Sindaci), in altri si è individuato la convenzione fra enti (art. 30 D. Lgs. n. 267/2000), affidando di solito alla Provincia il ruolo di coordinamento, in altri ancora si è lasciata libera scelta fra le due forme;
- non sempre le Regioni hanno definito la necessità di un unico gestore per ambito; in alcuni casi si prevedono più gestori (dell'intero ciclo e di dimensioni adeguate, come nel caso del Piemonte), in altri si prevede una fase transitoria durante la quale coesistono più gestori;
- alcune Regioni hanno definito un ruolo regionale di coordinamento e raccolta dati, istituendo osservatori od autorità amministrative regionali (come nel caso di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Calabria);
- alcune Regioni, hanno stabilito limiti temporali massimi relativamente al sistema della salvaguardia previsto dall'art. 9 della legge n. 36/1994 (Piemonte, Veneto, Toscana e Umbria). Altre, pur prevedendo tale istituto, hanno rimandato la decisione alla convenzione di cooperazione. Altre infine non hanno dettato alcuna disposizione in merito.

### VII.2.2.3 Le ricognizioni sullo stato degli impianti e dei livelli di servizio

Una volta che l'Ambito si è insediato una delle prime attività che deve compiere, dopo l'evasione delle pratiche preliminari (approvazione dei bilanci di previsione, definizione della struttura organizzativa, predisposizione del programma di lavoro, ecc.), è la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della legge n. 36/1994.

La ricognizione si caratterizza per una raccolta dati che fotografa la situazione delle principali grandezze demografiche del territorio, delle infrastrutture e del relativo livello di funzionalità. Tali informazioni, oltre ad essere obbligatorie per legge, sono utili per la stesura del piano di ambito, poiché forniscono il punto di partenza per la definizione dei livelli di servizio che il programma degli interventi si prefigura di raggiungere nell'arco di un periodo medio ventennale.

Gli stadi procedurali sopra descritti: insediamento-ricognizione-piano di ambito rappresentano il percorso tipico delle fasi che caratterizzano le attività dell'ATO prima di procedere all'affidamento del servizio. In alcuni casi tuttavia si è assistito a percorsi leggermente differenti, in quanto le ricognizioni sono state avviate direttamente dagli organi regionali indipendentemente dal fatto che i rispettivi ATO fossero insediati o meno. Probabilmente ciò si spiega nella volontà da parte delle Regioni di accelerare il processo di attuazione della legge n. 36/1994, nelle more degli accordi che gli enti locali, raggruppati in ATO, spesso stentano a trovare. In altri casi, particolari disposizioni legislative (art. 10, legge n. 341/1995) hanno consentito al Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali, di avvalersi di Sogesid SpA per definire e approntare programmi di ricognizione per il Sud Italia.

A fine 2000, sul totale delle Regioni italiane (escluse le Province autonome di Trento e di Bolzano) risulta che 7 (Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Molise e Sardegna) non hanno ancora avviato la ricognizione, 3 (Piemonte, Toscana e Marche) hanno concluso l'attività e le rimanenti 9 hanno situazioni differenziate per ciascun ATO. A livello nazionale in 41 ATO su 89 la ricognizione non è avviata (46%), in 23 l'attività è in corso (26%) e in 25 è terminata (28%). Tali percentuali si distribuiscono diversamente secondo le aree geografiche: nel Nord Italia l'82% degli ATO non ha ancora avviato la ricognizione e solo il 16% l'ha terminata, nel Centro la situazione è completamente capovolta poiché solo l'11% degli ATO non ha avviato l'attività contro il 78% che l'ha conclusa. Nel Sud infine si registra una notevole percentuale di ricognizioni in corso (76%).

L'accertamento sullo stato delle opere e degli impianti idrici rappresenta il punto di partenza per la definizione del piano di ambito. La conoscenza della capacità produttiva delle strutture esistenti consente infatti all'Ambito di fissare i livelli di servizio-obiettivo.

Molti di questi livelli di servizio sono dettati dalla normativa esistente in materia di risorse idriche, altri invece sono determinati dall'ATO e modulati sulle esigenze dell'utenza locale.

Dopo aver analizzato lo stato delle infrastrutture ed aver definito i livelli di servizio, il confronto tra la situazione esistente e l'insieme degli obiettivi consente all'ATO di individuare gli elementi di criticità sui quali è necessario intervenire con il piano degli investimenti.

#### **VII.2.2.4 La riforma statale dei servizi pubblici locali**

In tali contesti, va richiamata la riforma in materia di servizi pubblici locali introdotta dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).

I principi della riforma statale – che dovranno essere trasposti nella legislazione regionale concernente l'ordinamento dei comuni – sono sintetizzabili nel modo seguente:

- gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici a rilevanza industriale;
- la gestione dell'erogazione del servizio deve essere affidata a società di capitali mediante gara con procedure ad evidenza pubblica;
- la gara è indetta nel rispetto di standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali;
- previsione di una fase transitoria necessaria per consentire lo svolgimento dei processi di trasformazione richiesti dalla nuova regolamentazione.

#### **VII.2.2.5 La normativa provinciale e le prospettive**

Attualmente non si registra, nell'ordinamento provinciale, una disciplina unitaria relativa al ciclo delle acque, comparabile al modello organizzativo delineato dalla legge n. 36/1994.

Il Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti – approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato dalla L.P. 19 febbraio 2002, n. 2 – reca infatti una disciplina essenzialmente incentrata sul controllo degli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e urbane, assegnando alla competenza della Provincia le attività di costruzione e gestione degli impianti di depurazione biologica e dei relativi collettori principali di adduzione (art. 44 T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti – art. 3 della L.P. 1 settembre 1975, n. 46). La Provincia può inoltre assumere la gestione degli impianti di depurazione biologica e dei relativi collettori realizzati dai Comuni.

In realtà solo alcuni depuratori biologici sono stati realizzati dai Comuni, ai quali peraltro è riservata la competenza alla manutenzione e alla gestione dei sedimentatori meccanici locali (art. 44 del citato Testo Unico).

Tradizionalmente, i comuni trentini – o i loro consorzi – hanno sempre esercitato la competenza in materia di acquedotti e di pubbliche fognature, beneficiando in passato di un massiccio concorso finanziario provinciale per la realizzazione o ristrutturazione di tali reti (art. 2 della L.P. 1 settembre 1975, n. 46).

In base alla legislazione provinciale vigente (v. art. 23 del citato Testo Unico, art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e art. 9 della L.P. n. 36/1993), i comuni esercitano le funzioni concernenti le tariffe o i tributi applicabili per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nel rispetto delle direttive e delle tariffe stabilite dalla Giunta provinciale.

In generale si osserva che la disciplina provinciale configuri un sistema misto nella gestione del ciclo delle acque (ma lo stesso fenomeno si registra nella gestione

dei rifiuti urbani), che riflette – in buona sostanza – l'ondivaga evoluzione dell'assetto organizzativo dei servizi pubblici locali e che, per certi aspetti, è espressivo del mancato decollo dell'istituto comprensoriale.

Peraltro, il capitolo dell'unificazione, integrazione e semplificazione del sistema organizzativo dei servizi imprenditoriali locali ha formato oggetto di proposte normative di riforma, attualmente all'esame del Consiglio provinciale.

Preliminarmente, l'art. 16 del disegno di legge n. 67/2000 delinea un approccio graduale e concertato per la definizione di ambiti territoriali di gestione dei servizi comunali a carattere imprenditoriali. La relazione al citato disegno di legge specifica come:

«Il processo di graduale introduzione del mercato ad opera dell'Unione Europea anche in campi precedentemente affidati quale prerogativa esclusiva all'ente pubblico (il mercato della produzione e distribuzione dell'energia, ma anche i trasporti pubblici, la gestione dei rifiuti, ecc.), l'emergere del principio di sussidiarietà orizzontale di cui si è detto sopra, l'evoluzione dell'ordinamento statale (con riferimento ad esempio alla legge 5 gennaio 1996, cosiddetta legge "Galli") e la conseguente necessità di adottare le norme provinciali di adeguamento ai nuovi principi di riforma (nell'esempio: ambiti ottimali e gestione unitaria del ciclo dell'acqua) hanno portato ad affrontare i problemi della assunzione territoriale dei servizi a rete.

Ciò non significa, adottare per gli ambiti o bacini territoriali dei servizi a carattere imprenditoriale lo stesso schema procedurale previsto per la gestione associata delle funzioni amministrative trasferite, quanto affermare l'esigenza di stabilire, d'intesa, uno specifico percorso che consenta però ragionevolmente di pervenire ad una programmazione concertata di bacini territoriali ritenuti ottimali sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia delle gestioni. Bacini tali da assicurare almeno il tendenziale equilibrio economico-finanziario della gestione dei prezzi o delle tariffe, amministrative o di mercato, con le esigenze di sviluppo economico e sociale dell'intera comunità trentina.

Purché sia sempre rispettata l'integrità degli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative, tale definizione concertata di bacini territoriali, che possono differire a seconda dei servizi considerati, non comporta necessariamente un contestuale processo di aggregazione forzata delle imprese comunali esistenti né impedisce di prevedere la nascita di nuove imprese, ma piuttosto comporta di stabilire una serie di regole e parametri di riferimento per guidare un processo di razionalizzazione della rete delle imprese pubbliche comunali.

Il disegno di legge prevede dunque che tale processo proceda per fasi successive e sia fondato, più che sul criterio dell'obbligatorietà, su quello della condivisione e della reciproca convenienza, alla luce anche della prevista apertura al mercato per una serie significativa di servizi pubblici locali.

A tal proposito è previsto anche in questo caso di partire da una proposta del Consiglio delle autonomie che si accompagna alla definizione di una serie di parametri e standards di servizio, tali da prefigurare l'equilibrio economico della gestione, la qualità dei servizi erogati e la continuità degli stessi anche sotto il profilo della sicurezza.

Elemento determinante, tanto più per quanto riguarda i servizi a carattere imprenditoriale, è quello della necessità dell'intero sistema provinciale di trovare soluzioni adeguate sotto il profilo economico, a fronte di una prospettiva quantomeno di contenimento delle risorse finanziarie dell'Autonomia trentina. In caso contrario, ciò

si tramuterebbe in una riduzione dei livelli di servizio garantiti alla Comunità in ambito provinciale e quindi nell'involuzione del sistema stesso.

Pertanto, tendenzialmente, la prospettiva è quella di assegnare alle imprese comunali un ruolo di creazione di risorse finanziarie aggiuntive per il sistema dell'autonomia, pur con le dovute distinzioni in relazione al tipo di prodotto e di servizio realizzato.».

Recentemente, la Giunta provinciale ha presentato, in data 27 dicembre 2001, il disegno di legge n. 156, recante «Legge unica in materia di gestione delle risorse idriche e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

Con riferimento al capo V del disegno di legge n. 156/2001 (concernente l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), precisa la Relazione accompagnatoria:

«Questo capo si pone a fianco delle norme contenute nel titolo II – capi II e III – del disegno di legge n. 67/2000 (Promozione delle autonomie, attuazione del principio di sussidiarietà e riordino dell'organizzazione della Provincia autonoma di Trento), integrandone ed attuandone la disciplina concernente i servizi pubblici a carattere imprenditoriale. Più specificamente, il capo V sviluppa la regolamentazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con le corrispondenti disposizioni contenute nella legge Galli e nel decreto Ronchi.

Il capitolo degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi locali a carattere imprenditoriale è già tratteggiato dall'art. 16 del disegno di legge n. 67/2000 e dalla relativa illustrazione accompagnatoria, ai quali si rimanda.

Il dibattito sui servizi pubblici locali di natura imprenditoriale è ormai maturo a livello nazionale e regionale e trova attualmente ulteriori spunti di riflessione nel progetto di legge finanziaria dello Stato per l'anno 2002.

Vero è che, in Provincia di Trento, si sconta un forte ritardo nell'introduzione delle regole che impongono al settore dei servizi locali a carattere industriale l'obiettivo di una riorganizzazione del sistema, che realizzi un quadro di chiarezza e certezza all'interno di un "mercato" caratterizzato da una richiesta di servizi sempre più selezionati e orientati al cittadino-utente. La concezione del cittadino come consumatore o come cliente è divenuta ormai centrale nella riorganizzazione dei servizi afferenti i cicli delle acque e dei rifiuti, in termini di efficacia, oltre che di efficienza economica.

Le norme in proposta presuppongono la concertazione tra Provincia ed Enti locali – prevista dall'art. 16 del disegno di legge n. 67/2000 – volta alla definizione dei bacini territoriali di utenza dei servizi e dei relativi progetti di organizzazione e gestione.

In tale disegno si innesta il presente capo V, che delinea il ruolo degli enti d'ambito (associazioni o unioni di comuni), quali titolari dei servizi, rispetto a quello dei soggetti gestori. Ai primi spetta il compito di programmare gli interventi e di «governare» i servizi, ai secondi quello di esprimere performance organizzative e tecnico-gestionali atte ad assicurare alla collettività i livelli qualitativi richiesti.

Grande rilievo assume quindi la separatezza tra il livello di governo attribuito agli enti locali e quello gestionale demandato agli operatori imprenditoriali e/o alle gestioni cosiddette salvaguardate. L'affidamento dei servizi ai gestori avviene sulla base delle norme contrattuali vigenti, fatte salve le gestioni salvaguardate, ed è regolato dal contratto di servizio.

La pluralità di bacini territoriali di utenza e, conseguentemente, dei relativi enti d'ambito non esclude la necessità o la convenienza di una gestione unitaria e integrata

delle infrastrutture e degli impianti a tecnologia complessa, comuni a più ambiti territoriali. A questo riguardo, gli artt. 105 e 111 contemplano l'ipotesi descritta, prevedendo un rapporto convenzionale tra gli enti d'ambito per la gestione coordinata delle infrastrutture generali (es. impianti di depurazione, termovalorizzazione dei rifiuti, ecc.).

Altro elemento qualificante del progetto normativo è rappresentato dall'introduzione del sistema tariffario, in base al quale i costi dei servizi devono essere integralmente coperti dal corrispettivo a carico degli utenti (artt. 107 e 112) ».

#### **VII.2.2.6 Le linee guida per una gestione integrata del ciclo delle acque**

L'evoluzione del quadro normativo provinciale, unitamente agli esiti della riforma statale inerente la gestione e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale – dettata dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 -, è indirizzata ai seguenti obiettivi:

- a) superamento della frammentazione dei servizi idrici;
- b) calibratura degli ambiti o bacini di servizio in base alla natura e alle caratteristiche delle varie fasi gestionali. Vanno in proposito distinte le fasi o la filiera di gestione locale (acquedotti, fognature, imhoff, ecc.) rispetto alla fase del trattamento finale, riferibile a impianti a tecnologia complessa e, comunque, di apprezzabile capacità di trattamento su scala provinciale o infraprovinciale (depurazione biologica, collettori principali, ecc.);
- c) perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:
  - principi di omogeneizzazione degli standard minimi di qualità dei servizi;
  - politica di equalizzazione dei corrispettivi (tariffe – premi – canoni) per la fase di trattamento finale delle acque reflue urbane a livello provinciale;
  - individuazione di forme di «governo» istituzionale della gestione del servizio idrico integrato, ancorate alle prestazioni e ai segmenti dei servizi di rilievo locale o di livello provinciale;
  - separazione tra livello istituzionale e livello gestionale;
  - salvaguardia in via transitoria delle gestioni, a matrice pubblicistica, rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
  - individuazione di strumenti e metodiche di monitoraggio e di controllo delle fasi gestionali su tutto il territorio provinciale.

Il processo di riordino dei servizi afferenti il ciclo dell'acqua non può ignorare la globalità dei servizi industriali di livello locale, quali il ciclo dei rifiuti, l'energia e i trasporti, e, in pari tempo, deve coniugare le ragioni della sussidiarietà con quelle dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, preconizzate dallo scenario normativo statale e comunitario nonché dall'evoluzione più generale dei «mercati» dei servizi pubblici.

Nella fluidità dell'attuale fase normativa regionale e provinciale afferente i servizi imprenditoriali comunali relativi all'ambiente (servizi idrico integrato – gestione dei rifiuti urbani), la progettazione di una riorganizzazione degli stessi, nelle logiche

sopra richiamate, non può che sortire da un procedimento di concertazione e condivisione tra la Provincia e gli Enti locali, nelle forme ipotizzate dalla riforma istituzionale. Ciò, non solo in dipendenza da criteri «politici» informati al principio della partecipazione e della sussidiarietà, ma anche in ragione dell'attuale regime gestionale, contrassegnato da un modello «misto» nell'organizzazione del ciclo delle acque e dello smaltimento/recupero dei rifiuti, che vede impegnati la Provincia, i comuni, i comprensori e le relative aziende o società pubbliche a influenza dominante dei comuni.

Pur nella difficoltà di tracciare un disegno per la riorganizzazione dei servizi ambientali in assenza di un quadro normativo assestato circa il ruolo delle autonomie locali, appare imprescindibile lanciare il progetto di riordino del servizio idrico (ma anche del servizio di gestione dei rifiuti urbani), a partire da un'analisi di carattere tecnico-operativo.

La disciplina statale (decreto Ronchi – legge Galli) è indirizzata, in via prioritaria, a identificare nel territorio provinciale l'ambito «ottimale» per la gestione dei servizi ambientali di cui si tratta. L'aggregazione delle gestioni comunali o intercomunali in bacini provinciali è considerata strategica, per ragioni tecniche e di economicità, e viene altresì correlata ad altre motivazioni di ordine fisico, quali i bacini idrografici.

Ci si rende peraltro conto che una prospettiva di ambito provinciale, così come delineata in via generale nel resto del Paese, non possa essere riproposta pedissequamente nella realtà trentina. Una simile omologazione non tiene infatti nella giusta considerazione non solo la consolidata articolazione autonomistica locale, ma soprattutto la specificità e le peculiarità di un territorio alpino, contrassegnato da una accidentata orografia, da un'ampia matrice idrografica e da una segmentata logistica. Le bacinazioni naturali rappresentate dall'insieme dei solchi vallivi trentini costituiscono un vincolo e, nel contempo, una variabile che non possono essere ignorate nel ridisegno dei servizi locali di natura ambientale, talché le ragioni dell'unitarietà, dell'integrazione e della semplificazione devono ineludibilmente essere coniugate e temperate con la realtà fisico-territoriale e organizzativa dei territori che compongono la Provincia di Trento.

In questa prospettiva appare indispensabile astrarre da suggestioni particolaristiche a carattere storico-amministrativo, per delineare invece un disegno riorganizzativo ancorato alla natura e alla qualità delle prestazioni che sostanziano il servizio idrico. In particolare, si prospettano le seguenti opzioni tecnico-organizzative:

- a) gestione a livello decentrato – per bacini sovracomunali – dei segmenti afferenti l'approvvigionamento di risorse idriche (acquedotti), le reti fognarie locali e i piccoli impianti di trattamento degli scarichi fognari (es. sedimentazione meccanica);
- b) gestione - su scala provinciale o per macrobacini – del sistema depurativo generale, dei collettori principali, degli schemi acquedottistici strategici, della laboratoristica, dei magazzini, ecc..

Concettualmente, il sistema tecnico-organizzativo e infrastrutturale appena descritto si configura come un sistema unitario e integrato, nel senso che mette in rete i servizi locali e ne sintetizza la fase finale di trattamento dei reflui urbani e assicura una gestione strategica degli approvvigionamenti idrici più rilevanti. Tale sistema implica quindi l'individuazione di bacini di servizio (ambiti territoriali) la cui

connotazione «ottimale» è espressione della natura, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni e delle infrastrutture:

- gestione locale delle reti di acquedotto e di fognatura;
- gestione unitaria, su scala provinciale o sub-provinciale, del trattamento biologico, dei collettori di adduzione e delle dorsali acquedottistiche.

In questa direzione, si muove il capo V del disegno di legge n. 156/2001 e dovrà essere implementato il progetto riorganizzativo invocato dall'art. 16 del disegno di legge n. 67/2000.

La definizione degli ambiti territoriali ottimali si fonda prioritariamente in una scelta tecnica (organizzativa, di standard di servizio, di costi e di infrastrutture), prima che in un disegno istituzionale, il quale per contro consegue all'opzione tecnica.

Di conseguenza, i bacini di servizio, nei termini sopra indicati, rappresentano la chiave, il criterio, per l'individuazione dell'ambito o degli ambiti ottimali per la gestione del ciclo delle acque nel Trentino. L'articolazione e la pluralità dei bacini di servizio sono legate alle peculiarità delle performance del servizio, ma – in fondo – compongono, come si è visto, un sistema funzionalmente e tecnicamente unitario. Il passaggio della nozione tecnica di bacino di servizio a quella di ambito territoriale ottimale è necessaria al fine di trasfondere l'aspetto istituzionale in quello tecnico.

Lo scenario a regime potrà allora essere identificato in un unico ambito territoriale ottimale o, in alternativa, in una pluralità di ambiti tra loro coordinati. E' innegabile che – pur nell'ottica della sussidiarietà e del decentramento – l'opzione per l'uno o per l'altro modello comporta un ruolo diverso, un peso differenziato, per le singole realtà comunali: nel primo caso, riunite in un unico organismo d'ambito (consorzio, unione, convenzione, associazione); nel secondo caso, coordinate in un policentrismo di enti d'ambito.

Una soluzione marcatamente tecnica per la collaborazione intercomunale militerebbe per un unico ambito territoriale ottimale e per un unico ente d'ambito. Ma, considerazioni – legate alla frammentazione e alla peculiarità territoriali delle vallate, alla logistica e alle identità comunitarie – consigliano un'opzione meno drastica e più graduale.

Il capo V del disegno di legge n. 156/2001 allude a più ambiti territoriali, in relazione ai quali sarà progressivamente aggregato il livello istituzionale intercomunale. E' inoltre prevista la stipulazione di un'apposita convenzione tra gli enti d'ambito, diretta a regolare:

- le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture comuni ai diversi bacini territoriali di utenza (ATO), quali – a titolo esemplificativo – impianti di depurazione, collettori principali e schemi acquedottistici;
- l'individuazione dell'ente o degli enti d'ambito che svolgono il compito di coordinare la gestione integrata di tali infrastrutture, con indicazione di ogni altra misura di organizzazione e d'integrazione delle funzioni fra la pluralità degli enti d'ambito;
- il trasferimento delle infrastrutture di cui al primo punto all'ente d'ambito responsabile del coordinamento o ai diversi enti d'ambito;
- le modalità di programmazione coordinata degli interventi;
- i criteri per determinare quote tariffarie uniformi per l'intero territorio provinciale relativamente alla gestione delle predette infrastrutture;

- i rapporti relativi ai trasferimenti di risorsa idrica tra diversi bacini territoriali d'utenza (ATO);
- ogni altro aspetto di comune interesse fra gli enti d'ambito.

Alla luce di tali coordinate e in correlazione con la recente proposta di aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sono ipotizzabili i seguenti scenari riorganizzativi:

- tre ATO, corrispondenti ai tre bacini idrografici di rilievo nazionale (Adige, Po e Alto Adriatico). In tali ipotesi, l'individuazione degli ambiti per il servizio idrico integrato collima con i bacini fisici che dovranno essere considerati ai fini della riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è funzionale al raggiungimento di una sostanziale convergenza tecnico-organizzativa tra la gestione dei rifiuti e quella relativa al ciclo delle acque;
- cinque ATO, corrispondenti ad un'articolazione più ampia rispetto al parametro idrografico di base ed ancorati ad una delimitazione del territorio per sottobacini idrografici. Una tale opzione risponde ad esigenze di bilanciamento nella distrettualizzazione di territori tra loro tendenzialmente omogenei e si ispira a un processo di aggregazione di realtà istituzionali secondo principi di prossimità e omogeneità territoriale, ambientale e culturale.

La scelta del modello definitivo non può peraltro che discendere dalla concertazione tra la Provincia e le autonomie locali, pronosticata dal disegno di legge sulla riforma istituzionale.

## **VII.2.3 Foreste, vincolo idrogeologico e difesa del suolo**

### **VII.2.3.1 Linee guida sullo sviluppo della gestione forestale in relazione alla difesa del suolo**

La definizione delle linee guida per il prossimo sviluppo della gestione forestale passa necessariamente attraverso una *revisione complessiva delle norme provinciali in materia di foreste*, per altro in via di stesura, che porti alla redazione di un *testo unico*, una *legge forestale* nel senso proprio del termine, che cioè disciplini la gestione e lo sviluppo del bosco ponendosi in termini sinergici con le altre specifiche discipline, quali la pianificazione forestale e degli interventi idraulico-forestali, la difesa del suolo, il vincolo idrogeologico, lo sviluppo economico delle zone montane e le aree demaniali, la protezione della natura e la tutela ambientale.

La legge, al fine di una maggiore incisività e capacità di recezione nel tempo del mutare e del progredire delle diverse istanze citate, dovrà avere più possibile la caratteristica di legge di principi, con un articolato non appesantito dalle discipline amministrative, che invece dovranno trovare spazio in specifici regolamenti di attuazione, anche diversi a seconda della materia trattata.

Punto focale all'interno della nuova normativa saranno quindi le definizioni sia delle sue stesse finalità che di bosco che, nell'adozione di alcuni incontrovertibili

parametri tecnici, dovranno riassumere in sé quei concetti di tutela, sostenibilità e multifunzionalità fino ad ora illustrati.

Diretta conseguenza di tali assunzioni è la *ridefinizione del concetto di vincolo idrogeologico* che dovrà essere affiancato o piuttosto sostituito con un più *ampio vincolo forestale o montano* che agisca oltre che su tutti i terreni già vincolati anche su tutti quelli boschivi e pascolivi della provincia che meritano di essere tutelati per le loro funzioni intrinseche e che, per effetto di forme di utilizzazione non corrette, possano subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, oppure possano subire o indurre un'irreversibile modifica all'assetto ecosistemico forestale, comprendendo esso il suolo, il sottosuolo, le acque, le formazioni vegetali e la fauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni.

In tal modo dovrà essere verificata la possibilità dell'istituzione di uno *sportello unico* (forestale, ambientale ed idrogeologico) per le autorizzazioni che coinvolgano in particolare le superfici boscate ed i pascoli, anche nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Nel processo di *revisione del vincolo idrogeologico* non si potrà non tenere conto di alcuni fatti e considerazioni direttamente conseguenti alla applicazione ininterrotta dello stesso negli ultimi 30 anni, fatti che possono essere così riassunti:

- La tutela del territorio che si attua attraverso il vincolo idrogeologico risulta concorrente, non subordinata, a quella urbanistica; in tal modo è stato garantito un livello di controllo ulteriore sull'incidenza delle opere urbanisticamente ammesse;
- l'estensione del vincolo idrogeologico, che arriva a coprire la quasi totalità del territorio trentino, permette la conoscenza completa dello stesso, dei suoi punti di forza e di quelli di fragilità e di fatto consente a coloro che lo applicano di avere una conoscenza pratica della sua "capacità portante";
- attraverso l'applicazione del vincolo è stato di conseguenza possibile intervenire nei confronti dei dissesti territoriali di piccole e grandi dimensioni, prevenendo il loro instaurarsi od aggravarsi;
- la consuetudine che si è instaurata di autorizzare qualsiasi movimentazione di terra si voglia intraprendere con specifici atti e le autorizzazioni di trasformazioni di coltura, rilasciate da più di 20 anni dal Comitato Tecnico forestale, - senza considerare il periodo precedente in cui la competenza era della C.C.I.A.A. - permettono oggi di avere un archivio completo sulla base del quale è possibile ricostruire la storia dettagliata dei più diversi ambiti territoriali, ciò sempre al fine di comprendere quale sia la "capacità portante" del medesimo territorio.

Linee guida per la revisione del vincolo saranno pertanto quelle di mantenere l'efficienza fin qui raggiunta, migliorandola attraverso una semplificazione delle procedure ed una loro conseguente graduazione in relazione alle pratiche che maggiormente hanno possibilità di influire sull'assetto ecosistemico e sulla stabilità del territorio.

Inoltre dovrà essere verificata la possibilità che lo schema di comando-controllo attualmente previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale venga gradualmente superato anche attraverso l'introduzione di strumenti di ecocertificazione relativi alla gestione ecosostenibile del bosco. In tale senso assume sempre maggiore significato da un lato la certificazione di sistema ISO 14001 raggiunta nel 2000 dal Servizio Foreste e dall'altro la presenza, quale socio

promotore, della Provincia Autonoma di Trento all'interno del PEFC Italia: l'attuale partecipazione al processo di definizione di criteri ed indicatori derivati da quelli propri del processo Paneuropeo (che si rifà ai criteri definiti dalla Conferenza Ministeriale di Helsinki) che siano adatti alle realtà italiane eventualmente potrà permettere il riconoscimento pratico della sostenibilità della gestione forestale così come attuata in Provincia.

Dovrà quindi essere rimarcata la necessità di analisi delle attività impattanti sulla stabilità dei suoli e sull'assetto ecosistemico (trasformazioni di coltura in particolare) in relazione al bacino idrografico di riferimento con la possibilità di usufruire ed eventualmente di formalizzare strumenti di carattere informatico che permettono la caratterizzazione idrologica ed idrogeologica del bacino e delle formazioni forestali ivi presenti. In particolare in questo processo di analisi dovrà essere sempre più favorita una stretta connessione da un lato con *la pianificazione forestale* e dall'altro con quella degli *interventi di sistemazione idraulico forestale* che dovranno trovare, nella nuova legge, pari necessità di previsione e valenza normativa.

Se riguardo la pianificazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale vi è all'interno del PGUAP una particolare attenzione in uno dei capitoli principali, si ritiene che anche alla pianificazione forestale nell'ambito del presente capitolo debba essere rivolta precisa attenzione, in funzione della stretta correlazione tra parametri funzionali della foresta, assetto ecosistemico e tutela del suolo.

Di fatto, *la pianificazione forestale*, che è l'ordinamento spazio temporale della selvicoltura, diviene base di analisi e di proposizione per la sostenibilità nella gestione del bosco. L'applicazione dei principi di sostenibilità presuppone di dover abbandonare l'approccio unicamente quantitativo, per orientarsi con approccio mirato e partecipato alla comprensione delle dinamiche ecologiche (osservazione attenta delle diverse tipologie di bosco), alla analisi delle funzioni richieste e ad una proposta gestionale, coerente con le analisi citate sulla scorta di un inventario mirato, strutturata in termini aziendali e di mercato, che consideri anche l'applicazione delle più avanzate e razionali tecniche forestali per i boschi di montagna. Da queste premesse emerge l'opportunità di una separazione dei primi due momenti e la loro collocazione a livello di zona omogenea, per lo più a scala sovra aziendale e con funzioni di indirizzo, mentre gli aspetti gestionali possono e devono continuare a far capo ai piani delle singole proprietà.

In linea sintetica vi saranno quindi tre livelli di pianificazione, dei quali al primo, corrispondente all'attuale *Piano Generale Forestale*, spetteranno le fasi di impostazione e definizione delle strategie tecnico politiche e di più ampio respiro programmatico. Il Piano Generale Forestale dovrà quindi contemplare, attraverso una formulazione ad elevato profilo concettuale, aspetti diversi, di tipo ecologico-ambientale, storico, economico, giuridico e sociale e legarli ad un unico filo, per creare un documento di contenuto tale da potersi collocare come riferimento imprescindibile anche per altri settori del governo territoriale, ricercando se del caso le premesse ed i riferimenti tecnici per nuove norme di settore.

Il secondo livello di pianificazione, che sarà costituito dai *Piani di Sviluppo Forestale Sostenibile*, avrà quale scopo essenziale quello di analizzare compiutamente ed in modo allargato le funzioni per il territorio forestale di un'area sotto tali profili omogenea (sarà pertanto ricercato il più possibile anche un aggancio con i bacini idrografici) e di fornire linee operative ed indirizzi selvicolturali specifici per i piani aziendali sottordinati. In esso grande rilievo avranno, tra le altre, l'analisi delle multifunzionalità dei complessi boscati e dei conflitti potenziali fra funzioni maggiormente probabili (produzione, estetico-ricreativa, protezione della natura e del

suolo) in base a criteri e regole relative ad aspetti selvicolturali, pianificatori, stazionali, vegetazionali, infrastrutturali e d'uso. Saranno inoltre contenute, tra le altre, carte tematiche relative ai suoli, all'assetto idrogeologico ed agli aspetti fisici del comparto oggetto di pianificazione. Sotto questo profilo i Piani di Sviluppo Forestale Sostenibile potranno anche rappresentare uno strumento di conoscenza di base utile per la pianificazione territoriale a livello locale.

Il terzo livello di pianificazione sarà costituito dai *Piani di Gestione Aziendale* ai quali spetterà la traduzione operativa degli indirizzi stabiliti dai piani sovraordinati, eventualmente integrandoli od aggiornandoli in base ad esigenze insorgenti o maggiormente documentate. Saranno soprattutto quantificati e programmati nel tempo e nello spazio gli interventi di prelievo della risorsa legnosa.

Consequente a tale aspetto, ma non ultimo per importanza e ricadute sociali, quello relativo allo *sviluppo e all'incentivazione della filiera foresta legno ed alle utilizzazioni economiche del bosco*, nella convinzione e nell'evidenza che la tutela del suolo è conseguenza diretta della presenza costante dell'uomo sul territorio, e quindi nelle foreste: è fondamentale infatti riconoscere la necessità di che venga mantenuto un valore economico ai beni ed agli altri servizi ricavati dal bosco, senza il quale non è pensabile garantire la continuità di interventi attivi adeguati e costanti nel tempo. In tale ottica le frontiere di maggiore interesse riguardano da un lato le incentivazioni nei confronti dei privati volte a svilupparne l'associazionismo con conseguenza diretta sulla gestione e sulla redditività dei boschi e, dall'altro lato, la definizione di standard mercantili e l'individuazione di nuove forme di vendita e di offerta, di nuovi sbocchi commerciali.

Analogamente dovrà essere posta costante attenzione nei confronti dei *lavori forestali*, in particolare di quelli legati alle opere antincendio e alle sistemazioni di versanti in frana e ai già ricordati interventi di mantenimento e conservazione dei soprassuoli.

### **VII.2.3.2 Conclusioni**

In conclusione, le linee guida delineate nel capitolo precedente con particolare riferimento alla difesa del suolo e degli ecosistemi forestali sono orientate a confermare ed a sviluppare quanto di più positivo la gestione forestale fino ad oggi attuata in Provincia di Trento abbia apportato al territorio ed alla collettività su di esso insediata. Gli stessi accadimenti dell'autunno del 2000 hanno dimostrato una generale tenuta del territorio nei confronti degli eventi eccezionali, anche a fronte di uno sviluppo oramai delle attività e degli insediamenti umani meno conservativi.

Si vuole quindi evitare, sia come approccio metodologico alla pianificazione degli interventi nel bacino idrografico, sia come sistema operativo, di rincorrere con opere di protezione dissesti già in atto e provocati da una disordinata o comunque poco attenta antropizzazione dell'ambito alpino.

L'obiettivo perseguito pertanto rimane quello della prevenzione, realizzando da un lato opere di risanamento e di superamento delle attuali condizioni di disequilibrio ma anche, e in primo luogo, la capacità di individuare e di attuare quegli interventi di utilizzo del territorio che ne consentano una gestione attenta ed oculata, pienamente ed effettivamente sostenibile, che sia cioè di anticipazione nei confronti dei possibili dissesti e dei danni ad essi conseguenti.

## VII.2.4 Piano energetico

La materia energia è assunta a vera e propria competenza primaria della Provincia con il recente decreto legislativo n. 463/1999, modificativo e integrativo delle norme di attuazione contenute nel OPR 26 marzo 1977, n. 235.

Oltre all'incremento delle funzioni amministrative, è giunto quindi a compimento un percorso istituzionale che attribuisce agli organi della Provincia una responsabilità più specifica nell'orientare lo sviluppo dei consumi futuri e le dinamiche dell'offerta di energia, definendo obiettivi tendenziali e auspicabili da realizzare, con relativi strumenti attuativi e misure di incentivo, nonché vincoli e azioni da porre in essere per rispettare disposizioni internazionali come quelle del protocollo di Kyoto, finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell'atmosfera, rispetto al quale è stato sottoscritto a Torino il 5 giugno 2001 un protocollo d'intesa per il coordinamento delle politiche delle Regioni e Province autonome in materia.

Si rende necessaria pertanto una revisione sostanziale del piano energetico provinciale approvato nel 1998, che tenga conto delle nuove competenze statutarie, dell'avvento di nuove regole comunitarie ispirate alla liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e, di conseguenza, della assoluta necessità di prospettare una politica energetica locale come attività capace di incidere sui comportamenti dei diversi soggetti sociali e istituzionali. In questo senso va studiata e sviluppata una strutturazione del piano energetico che vada oltre quanto indicato nella legge n.10/1991, sia per renderlo più incisivo e utilizzabile sia, soprattutto, per conferirgli una adeguata capacità di intercettare la programmazione settoriale (trasporti, edilizia/urbanistica, industria, agricoltura ecc.) con azioni/misure concertate verificabili ed efficaci. Andranno favorite inoltre tutte le iniziative che portano la politica energetica a livello comunale attraverso l'elaborazione dei cosiddetti bilanci energetici, così come di fondamentale importanza sono le azioni formative e informative rispetto alle quali deve essere garantito un livello adeguato di attenzione in sinergia con le altre agenzie educative in campo ambientale.

La politica energetica a livello provinciale rappresenta, alla luce delle considerazioni appena svolte, uno degli snodi cruciali dello sviluppo autonomistico del nostro territorio nell'immediato futuro. I capisaldi ai quali dovrebbero ancorarsi, e rispetto ai quali dovrebbero essere valutate, le iniziative in campo energetico, possono essere riassunti in tre aspetti fondamentali:

1. un forte orientamento all'integrazione delle politiche e delle iniziative in campo energetico con i territori alpini limitrofi, tenuto conto delle specificità dei territori di montagna, dell'esigenza di rafforzare la realtà locale delle aziende di servizi in campo energetico, dentro le regole del libero mercato e dell'avvio di forme sempre più incisive di collaborazione a partire dalle indicazioni del Manifesto delle Alpi della Regione europea Tirolo, Alto Adige/Süd Tirol, Trentino, siglato il 26 gennaio 2001 e tenuto conto degli impegni derivanti dal protocollo «energia» della Convenzione delle Alpi a cui l'Italia ha aderito;
2. un'attenzione urgente a consolidare la gestione dei servizi energetici delle imprese degli enti locali attraverso accorpamenti societari e lo sviluppo dei piani industriali basati sull'innovazione nella tipologia dei servizi offerti e sull'incremento della competitività e dell'efficienza imprenditoriale;
3. la considerazione alla qualità del territorio e dell'ambiente alpino, che rappresentano una risorsa preziosa, fragile e critica, senza la quale non vi sono

prospettive durature di sviluppo per il Trentino; all'impatto consistente che hanno avuto le produzioni idroelettriche nel passato e rispetto alle quali è in atto una serie di interventi di recupero e di rinaturalizzazione con riferimento ai corsi d'acqua e agli ambienti circostanti, vanno oggi associate le problematiche emergenti della mobilità e della presenza turistica che possono incidere in maniera rilevante sull'equilibrio territorio-ambiente; sono documentabili, per contro, i risultati positivi ottenibili in termini di miglioramento della qualità dell'aria, nell'ambito del «piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria», attraverso misure significative di incentivazione al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.

Coerentemente a queste tre premesse di carattere generale, i capitoli fondamentali che la politica energetica provinciale intende perseguire nei prossimi anni devono tener conto delle seguenti linee di indirizzo in tema di produzione, distribuzione e sviluppo delle reti energetiche e risparmio energetico.

- *Sviluppo locale della produzione idroelettrica.* Sul versante idroelettrico, che rappresenta di gran lunga la fonte principale di generazione sul nostro territorio, si ritiene indispensabile perseguire l'obiettivo di soddisfare i fabbisogni energetici locali. A tal fine non si prevede la realizzazione di nuovi grandi impianti ma un'azione tesa a valutare la convenienza di acquisire al sistema, locale le centrali appartenenti ad Enel attraverso un'intesa con l'ex azienda elettrica di Stato prima della scadenza delle concessioni prevista nel 2010. Qualora altre concessioni vengano a scadenza, attraverso il sistema delle gare per il rinnovo delle stesse, laddove possibile, può essere posto l'obiettivo di un recupero di produttività compatibile con il mantenimento dell'equilibrio ecologico dei corsi d'acqua interessati dalle derivazioni.
- *Incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e uso razionale dell'energia.* In linea con la politica d'incentivazione messa in atto da anni in provincia di Trento, nonché dell'esigenza di ridurre progressivamente l'apporto dei combustibili fossili nel bilancio energetico delle nazioni aderenti al protocollo di Kyoto, si rende opportuno individuare modalità efficaci per incrementare la produzione da fonti rinnovabili, che nel nostro contesto sono principalmente le tecnologie solari e l'utilizzo delle biomasse. Si deve considerare, tra l'altro, che queste azioni mostrano importanti ricadute sulle attività economiche e sulla competitività delle aziende locali. Al fine di migliorare l'efficacia delle politiche provinciali, è necessaria una rivisitazione della normativa vigente che prevede incentivi a soggetti pubblici e privati per iniziative di risparmio energetico.
- In particolare si ritiene opportuno introdurre misure incentivanti per le aziende locali operanti nel settore delle tecnologie di produzione di energia rinnovabile (in particolare cogenerazione e teleriscaldamento), individuare strumenti finalizzati a limitare i danni ambientali connessi al traffico e promuovere la diffusione delle tecniche e dei materiali costruttivi utilizzati in bioedilizia.
- Altro importante settore di studio e di sviluppo riguarderà l'attuazione degli obiettivi previsti dai decreti di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas, che vincolano i distributori energetici a conseguire obiettivi progressivamente crescenti di innalzamento dell'efficienza energetica, in particolare anche con l'attivazione di soggetti terzi (Esco: Energy Service Companies) che dovranno rendere più agevole il raggiungimento di tali obiettivi.

- *Acquisizione e gestione della rete di distribuzione di energia elettrica Enel.* L'obiettivo è connesso a dare attuazione alla norma statutaria contenuta nel DPR n. 235/1977 e successive modificazioni, che attribuisce agli enti locali trentini la prerogativa di acquisire gli impianti della distribuzione elettrica dell'Enel a condizioni economiche favorevoli, come parziale indennizzo dello sfruttamento idroelettrico subito dal nostro territorio. Il progetto di subentro dovrà basarsi su elementi economici e istituzionali che possano configurare un sistema locale della distribuzione di qualità, orientato ad una gestione unitaria a livello provinciale, che rappresenta il dimensionamento ottimale per un'organizzazione efficiente del servizio, da raggiungere con forme di gradualità che saranno modulate in relazione all'evoluzione degli assetti delle aziende elettriche locali.
- *Un investimento strategico sulle reti.* Risulta di particolare rilevanza uno studio sulle potenzialità di sviluppo delle reti energetiche esistenti, non solo in funzione di un miglioramento dell'efficienza e della sicurezza dei servizi erogati, ma anche in prospettiva di un loro utilizzo per veicolare nuove tipologie di servizio o per sviluppare ipotesi innovative di distribuzione dell'energia anche per usi legati alla mobilità. Per quanto attiene, in particolare, allo sviluppo e alla razionalizzazione delle linee di trasporto dell'energia si evidenzia la possibilità di dare attuazione all'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta provinciale siglata il 24 aprile 2001, nonché di approfondire i progetti ritenuti prioritari nell'ambito del piano triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto dal gestore della rete (GRTN).
- *Pianificazione urbanistica.* Attraverso una accorta pianificazione urbanistica e dello sviluppo, si dovranno assorbire i principi della sostenibilità e dunque anche del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni inquinanti, ivi compresa la minimizzazione dell'esposizione a campi elettromagnetici, anche attraverso l'individuazione di corridoi urbanistici e l'uso di nuove tecnologie.